



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 98 DEL 01 Settembre 2011

L'anno duemilaundici, addì uno del mese di Settembre, alle ore 21:00 nella sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E DEL REGOLAMENTO DELLA SQUADRA INTERCOMUNALE IN MATERIA DI ANTINCENDIO BOSCHIVO TRA I COMUNI DI SESTRI LEVANTE, CASARZA LIGURE, CASTIGLIONE CHIAVARESE E MONEGLIA

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Componente	Pres.	N.	Componente	Pres.
1	BERNARDELLO DAVIDE	N	12	IANNI GIUSEPPE	N
2	BIXIO MARIA ELISA	S	13	LAVARELLO ANDREA	S
3	BORDERO GIANTEO	S	14	MAGGI MATTEO	S
4	CALCAGNO LORENA	S	15	VENTURINI MATTEO	S
5	CONTI MARCO	S	16	PEREGO GERMANO	S
6	CONTI MARIA PIA	N	17	PERI DANIELA	S
7	CUSINATO REMO	S	18	ROSSIGNOTTI GIACOMO	S
8	FERRANDO GABRIELLA	S	19	SARTOR LUIGI	S
9	GIANELLI PIETRO	S	20	SQUERI LUIGI	S
10	GRINO GIORGIO	S	21	STAGNARO GIANCARLO	S
11	GUEGLIO VINCENZO	S			

Consiglieri presenti N. **18**

Hanno partecipato gli Assessori:

N.	Assessore	Pres.	N.	Assessore	Pres.
1	CALABRO' GIORGIO	S	5		
2	DI LORENZO LUIGI	S	6		
3	GHIO VALENTINA	S	7		
4	CESELLI GIANLUCA	S			

Presiede: Dr. FERRANDO GABRIELLA

Assiste: il Segretario Generale CAPRARA ROSSELLA

Sono nominati i seguenti scrutatori: GRINO GIORGIO , VENTURINI MATTEO



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'art.30 del Decreto leg.vo n. 267/2000 prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati i Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

-l'art.30 comma 4 dello stesso Decreto prevede la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

-la L.225/92, istitutiva del servizio Nazionale di Protezione Civile, ed in particolare l'art.15 affida le competenze Comuni e le attribuzioni al Sindaco quale autorità di Protezione Civile;

-nel D.lg.vo n.112/98 sono elencate le funzioni attribuite ai Comuni in materia di protezione Civile da attuarsi anche in forma di cooperazione con altri Comuni(art.108 lett. c punti 3 e 6);

-la L.R. 6/1997 che definisce l'organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi ed in specifico l'art. 6 che definisce le squadre di intervento comunali ed intercomunali:

-la L.R. 7/2011 in cui si specifica all'art. 2 comma 4 le modalità per la costituzione di unità d'intervento comunale A.I.B.;

-il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dalla L. 353/2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi" approvato con DGR 1402/2002 e s.m.e i. il quale individua, tra l'altro, i ruoli e le responsabilità delle Amministrazioni comunali nella gestione delle proprie squadre AIB;

Visto che il Comune di Moneglia, con atto della G.C. n. 122 del 13.07.2011 ha approvato la convenzione ed il regolamento proposti della squadra intercomunale di antincendio boschivo fra i Comuni di Moneglia, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Sestri Levante, quest'ultimo con compiti di capofila come indicato dall'art. 2 comma 4 della L.R. 12 aprile 2011 n. 7;

Visto l'atto della G.C. del 19.07.2011 n. 164 del Comune di Casarza Ligure che ha approvato quanto sopra;

Vista l'atto del Consiglio Comunale di Castiglione Chiavarese di data 25.8.2011 n. 24 in cui si esprime parere favorevole alla proposta di formazione di squadra intercomunale di antincendio boschivo e relativa convenzione fra i Comuni, come citato in precedenza;

Considerata la volontà espressa dai Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia della formazione di squadra intercomunale di antincendio boschivo con Comune capofila Sestri Levante, secondo quanto prescritto nella convenzione relativa allegata

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria sotto il profilo contabile, conservati agli atti;

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 18 su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano:

DELIBERA



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

1. di approvare la costituzione della squadra intercomunale antincendio boschivo costituita fra i Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia e Sestri Levante quest'ultimo quale Comune capofila
2. di approvare la convenzione ed il regolamento allegati alla presente, quale parte sostanziale ed integrativa, disciplinanti i rapporti fra i Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia e Sestri Levante e la squadra intercomunale Antincendio Boschivo
3. di dare atto che le entrate e le spese derivanti dalla presente convenzione verranno predisposte adottando apposite variazioni di bilancio
4. di comunicare la nuova costituzione di squadra intercomunale di antincendio boschivo così costituita alla Regione Liguria, alla Provincia di Genova ed al Corpo Forestale dello Stato ed i diversi Enti competenti
5. di nominare quale responsabile della gestione della squadra antincendio boschivo costituita, l'Ing. Giorgia Nebbia, Dirigente del Servizio Protezione Civile del Comune di Sestri Levante.

Procedutosi con votazione separata, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000, con voti favorevoli n. 18 su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Convenzione intercomunale in materia di Antincendio Boschivo tra i Comuni di Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia

Premesso che:

-l'art.30 del Decreto leg.vo n. 267/2000 prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati i Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

-l'art.30 comma 4 dello stesso Decreto prevede la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

-la L.225/92, istitutiva del servizio Nazionale di Protezione Civile, ed in particolare l'art.15 affida le competenze Comuni e le attribuzioni al Sindaco quale autorità di Protezione Civile;

-nel D.lg.vo n.112/98 sono elencate le funzioni attribuite ai Comuni in materia di protezione Civile da attuarsi anche in forma di cooperazione con altri Comuni(art.108 lett. c punti 3 e 6);

-la L.R. 6/1997 che definisce l'organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi ed in specifico l'art. 6 che definisce le squadre di intervento comunali ed intercomunali;

-la L.R. 7/2011 in cui si specifica all'art. 2 comma 4 le modalità per la costituzione di unità d'intervento comunale A.I.B.;

-il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dalla L. 353/2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi" approvato con DGR 1402/2002 e s.m.e i. il quale individua, tra l'altro, i ruoli e le responsabilità delle Amministrazioni comunali nella gestione delle proprie squadre AIB;

Si Conviene quanto segue:

Art.1 – FINALITA'

Tra i Comuni di Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia Viene stipulata una convenzione per le attività di Antincendio Boschivo allo scopo di attuare in forma unitaria e coordinata gli interventi di antincendio boschivo rivolti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivati da per tali eventi calamitosi, ai sensi del decreto legislativo 18.08.2000 nr.267, della legge 24.02.1992 nr.225, della legge 21/11/2000 n. 353, dal decreto legislativo del 31.03.1998 nr.112, della L.R. 6/1997 e in armonia con le indicazioni degli organi statali e regionali competenti in materia e secondo il Regolamento della Squadra Intercomunale di Antincendio Boschivo allegato alla presente quale parte integrante all'atto.

Art.2 – DURATA

Il presente accordo ha validità nr.2 anni.

Alla scadenza la convenzione se non disdetta, sarà rinnovata automaticamente per uguale periodo. L'eventuale recesso da parte di un Comune dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno in corso e avrà validità dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.

Art.3 – COMUNE DELEGATO

Ai sensi del comma 4 dell'art 30 del Decreto Legislativo n.267/2000 si affida al Comune di Sestri Levante la funzione di Comune Delegato che opera in luogo e per conto degli enti deleganti con le seguenti competenze:

- Curare le attività amministrative inerenti l'attività prevista dalla convenzione;
- Rappresentare la squadra intercomunale in tutte le sedi istituzionali;
- Espletare le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi e dei materiali;
- Gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione relativi alla convenzione.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Art.4 – FORME DI CONSULTAZIONE

Vengono istituite le seguenti forme di consultazione:

- Assemblea dei Sindaci
- Assemblea dei volontari

Art.5 – ASSEMBLEA DEI SINDACI

E' Costituita dai Sindaci dei Comuni o dai Rappresentanti da loro delegati.

Compete all'assemblea:

dettare gli indirizzi e gli obbiettivi specifici della Convenzione; stabilire l'attuazione, in ambito intercomunale delle attività di previsione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali; individuare gli interventi di prevenzione necessari a fronteggiare i rischi previsti; approvare il piano annuale di emergenza Comunale proposto dall'assemblea dei volontari ed effettuarne eventuali modifiche; accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione; approvare annualmente la gestione dei fondi relativi alla convenzione. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno.

Art.6 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

L'assemblea è formata da tutti i volontari del gruppo intercomunale di Antincendio Boschivo.

Compete all'assemblea dei volontari: studiare e collaborare con i Comuni per le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione da rischi da attuarsi; adottare tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi di incendio boschivo sia nell'ambito dei singoli comuni che nell'ambito intercomunale e, su richiesta del CFS anche al di fuori del territorio intercomunale; predisporre in collaborazione con i singoli Comuni, i piani comunali e il piano intercomunale d'emergenza e curarne la loro attuazione ed aggiornamento sulla base degli indirizzi regionali; studiare l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

Art.7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, viene individuato presso il Comune di Sestri Levante l'ufficio di coordinamento delle attività di Protezione Civile relativa all'Antincendio Boschivo. L'ufficio, posto nell'ambito territoriale del Comune, è composto dal responsabile della Protezione Civile di Sestri Levante che lo coordina con compiti di segreteria e di gestione telematica dei servizi. Il Responsabile di Sestri Levante attiva la squadra di Antincendio Boschivo intercomunale in caso di emergenza e su richiesta dei Sindaci e prende direttive direttamente da loro (in caso di emergenza il CFS chiama il caposquadra del Gruppo) . Per ogni emergenza, il Responsabile della Protezione Civile di Sestri Levante è tenuto ad avvertire i Sindaci del territorio di loro competenza; Il Responsabile della Protezione Civile di Sestri Levante, è tenuto a dare il recapito telefonico di emergenza ai rispettivi Sindaci e a fornire l'elenco aggiornato della squadra di volontari .

Art.8 – COMPITI DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO

Sono conferiti all'ufficio di coordinamento delle attività di A.I.B. le seguenti funzioni in relazione ai vari obiettivi primari:

- attività generale di previsione dei rischi su tutto il territorio della Convenzione, servendosi allo scopo delle previsioni dei singoli comuni e dei programmi regionale e provinciale;
- individuazione e segnalazione ai responsabili sia tecnici che amministrativi degli interventi di prevenzione necessari ad eliminare i rischi di incendio boschivo per il territorio;
- predisposizione dei piani comunali o intercomunali di protezione civile riferiti all'Antincendio Boschivo, quale sintesi dei vari piani comunali, in stretto accordo con i sindaci e i responsabili degli uffici tecnici comunali;
- esercitazioni di protezione civile riferiti all'Antincendio Boschivo che vedano coinvolti tutti i soggetti necessari per collaudare i piani di emergenza di riferimento;



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Art. 9 – RAPPORTI FINANZIARI

I mezzi operativi saranno messi a disposizione per le attività inerenti dell'organizzazione intercomunale di Antincendio Boschivo dei Comuni convenzionati. Ciascun Comune sostiene gli acquisti necessari di mezzi, materiale ed attrezzature e partecipa alle spese inerenti alla convenzione secondo le modalità previste di seguito indicate dall'art.10. Sono destinati alle finalità di cui alla presente convenzione materiali, mezzi e attrezzature acquistati con i fondi propri versati dai comuni aderenti, attraverso contributi di enti pubblici e privati o dati in comodato dalla Regione. In caso di recesso anticipato da parte di un Comune, lo stesso non ha diritto alla restituzione delle quote versate. Alla scadenza temporale dei termini previsti dalla presente convenzione, in mancanza di rinnovo della stessa, il patrimonio sarà suddiviso in proporzione alle quote versate da ciascun comune adeguatamente ridimensionato in ragione del normale deperimento del bene (sarà preso come riferimento il valore di inventario del bene stesso alla data dello scioglimento della convenzione o di recesso) e terrà conto della quota di contributo versato. I mezzi ed attrezzature date in comodato dalla Regione Liguria, verranno restituite alla stessa.

Art. 10 – FINANZIAMENTI

I Comuni di Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia, partecipano alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività dello stesso con una quota annuale suddivisa 50% in base al numero di abitanti e 50% secondo le estensioni dei loro territori. Tale fondo sarà versato entro il 30 aprile di ogni anno alla ragioneria del Comune di Sestri Levante, che lo gestirà in un apposito capitolo del bilancio comunale.

Art. 11 - COSTI DELLA CONVENZIONE

I costi della presente convenzione possono derivare da:

- Investimenti: acquisto ed impiego di apparecchiature informatiche e di comunicazione, veicoli di servizio, uniformi, dotazioni di sicurezza;
- Spese correnti: impiego di beni di consumo: telefono, fax, energia, carburante, cancelleria, modulistica, ecc.;
- spese di formazione del personale, convegni, attività addestrative, informative e di promozione dei servizi offerti dalla struttura associata;

Al termine di ogni anno, l'assemblea dei Sindaci verificherà l'andamento reale dei costi rispetto alle previsioni.

Art. 12 - RENDICONTO DI GESTIONE

Con cadenza annuale Il Responsabile di Sestri Levante invia all'assemblea dei Sindaci la relazione dettagliata dell'attività svolta dal Servizio Antincendio Boschivo con riferimento a:

1. progetti attuati
2. interventi svolti in ambito territoriale ed extraterritoriale
3. aggiornamento dei dati dei volontari
4. rapporti con gli Enti esterni
5. eventuali proposte di miglioramento
6. piano di formazione del personale impiegato
7. itinerari percorsi dai mezzi di Protezione Civile
8. rendiconto

Art.13 - BILANCIO DI PREVISIONE

Il Responsabile del Comune di Sestri Levante, con la collaborazione degli uffici comunali competenti, si impegna a trasmettere ai singoli Comuni copia del bilancio di previsione per l'anno successivo, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Art.14 - MEZZI E MATERIALE IN DOTAZIONE

I mezzi e le attrezzature che costituiscono il patrimonio comune o comunque in uso a qualunque titolo saranno a disposizione del personale dei volontari di Antincendio Boschivo del territorio che lo potranno utilizzare per attività di addestramento, per controllo del territorio e per interventi di emergenza in conformità a quanto stabilito dalla convenzione e dal



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Regolamento della Squadra Intercomunale di Antincendio Boschivo. Su richiesta del Corpo Forestale dello Stato gli automezzi in argomento potranno essere resi disponibili unitamente ai volontari della squadra intercomunale, per interventi effettuati anche fuori del territorio di competenza dei Comuni consorziati. Le modalità di conservazione dei mezzi e delle attrezzature avviene in un magazzino appositamente individuato dall'assemblea dei Sindaci.

Art.15–SEDE

La sede primaria del gruppo intercomunale di antincendio boschivo è stabilita presso il Comune di Casarza Ligure, nel locale posto in Piazza A. Moro, già a suo tempo adibito a sede della Squadra intercomunale A.I.B. gestita dalla soppressa Comunità Montana Val Petronio, salvo altra sede stabilita dalla Assemblea dei Sindaci.

Art.16 - DENOMINAZIONE COOPERAZIONE

La cooperazione tra i Comuni aderenti alla convenzione viene denominata "Volontari Antincendio Boschivo Val Petronio".



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Regolamento Squadra Intercomunale Antincendio Boschivo "Val Petronio"

ARTICOLO 1 Normativa

1. Con l'intento di perseguire le finalità di cui alle leggi n. 225 del 24.02.1992, n. 353 del 21.11.2000, delle leggi regionali n. 6 del 28.01.1997, e n. 7 del 12.04.2011 e del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dalla L. 353/2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi" approvato con DGR 1402/2002 e s.m.e i. il quale individua, tra l'altro, i ruoli e le responsabilità delle Amministrazioni comunali nella gestione delle proprie squadre AIB, a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia, è costituita la Squadra Intercomunale Antincendio Boschivo denominata "Val Petronio", con Sestri Levante con funzione di Comune delegato ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000

2. La Squadra Intercomunale ha sede, magazzini e quanto necessario alla sua attività, nei locali posti a Casarza Ligure in piazza A. Moro, già utilizzati in passato. Modifiche possibili della sede della squadra intercomunale A.I.B. verranno definite nell'Assemblea dei Sindaci, senza apportare modifiche alla presente normativa.

ARTICOLO 2 Finalità

1. La Squadra Intercomunale Volontari Antincendio Boschivo, nell'ambito del territorio della Regione Liguria e, se richiesto dalle Autorità competenti anche al di fuori di questa, si propone i seguenti obiettivi:

- a) prevenire e spegnere gli incendi boschivi;
- b) partecipare alle esercitazioni atte alla manutenzione delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boschive per finalità di antincendio boschivo;
- c) cooperare con gli organi preposti e con altre Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Antincendio Boschivo;
- d) promuovere manifestazioni volte alla diffusione delle finalità per le quali si è costituita ed opera la Squadra.

ARTICOLO 3 Adesioni

1. Alla Squadra intercomunale Antincendio Boschivo "Val Petronio" possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che prestano la loro opera volontariamente e con la massima disponibilità compatibilmente con i propri impegni di lavoro, familiari e personali.

2. L'iscrizione è soggetta alla sottoscrizione per accettazione della presente disciplina.

3. L'adesione è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco del Comune di residenza, mediante modulo scaricabile dal sito del Comune o disponibile presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

3. Gli appartenenti alla Squadra devono prestare la loro opera per la prevenzione e l'intervento per lo spegnimento di incendi boschivi;

4. Gli appartenenti alla Squadra, durante la permanenza della stesso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai 16 anni. I minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento delle attività previste dalle presenti norme regolamentari, sottoscritta da chi esercita la patria potestà;
- b) idoneità certificata dal medico. Il certificato è rinnovato ogni quattro anni per la fascia di



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

età compresa tra i 16 ed i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni, secondo le norme stabilite dalla Regione Liguria;

- c) non aver riportato condanne o non avere carichi pendenti per incendi dolosi o reati in contrasto con le finalità del Gruppo.

ARTICOLO 4

Doveri

1. Ogni appartenente alla Squadra Intercomunale A.I.B., nei limiti della propria disponibilità, ha il dovere di:

- a) partecipare all'attività della Squadra con spirito atto a creare un'immagine solida e costruttiva del medesimo;
- b) durante l'intervento di spegnimento degli incendi boschivi attenersi alle disposizioni impartite dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni) in quanto, per ogni attività espletata, le Unità Operative devono operare coordinate dai Centri Operativi della Regione Liguria;
- c) rendere noto in caso di incendi boschivi al Centro Operativo Regionale, l'ora di partenza dalla propria sede per recarsi nella località dove necessita l'attività, nonché l'ora del rientro in sede;

2. L'appartenente alla Squadra Intercomunale A.I.B. al quale è stata consegnata l'attrezzatura s'impegna:

- a) ad usarla esclusivamente per attività di addestramento, prevenzione ed estinzione degli incendi e per eventuali altri interventi per i quali la Squadra è chiamata ad operare;
- b) ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sé, ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione;
- c) a mantenere sempre in buon uso ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto l'Amministrazione Comunale capofila in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc...;
- d) a restituire l'attrezzatura, vestiario, tessere nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Squadra;
- e) ad osservare, nell'uso di detta attrezzatura, le prescrizioni e le disposizioni della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro riferita al volontariato;
- f) a depositare l'attrezzatura avuta in consegna presso la sede della Squadra.

ARTICOLO 5

Diritti

1. I Volontari appartenenti alla Squadra operano senza fini di lucro, agli stessi sono rimborsate le spese sostenute durante le attività della Squadra.

2. Ogni appartenente alla squadra, ha diritto ad ottenere:

- Visita medica obbligatoria secondo le norme previste;
- Tessera di riconoscimento regionale, rilasciata dal Sindaco o suo delegato a seguito di visita medica, di validità quadriennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 e i 60 anni e di validità annuale per i volontari di età superiore agli anni 60;
- Una prima attrezzatura completa messa a disposizione presso la sede;
- Una attrezzatura personale completa consegnata dal Caposquadra;
- Corso di formazione di base e specialistici secondo le normative regionali;
- Partecipare a tutte le attività inerenti l'antincendio boschivo secondo le disposizioni del Capisquadra delle Squadre Intercomunali Val Petronio.

L'eventuale smarrimento della tessera o del tesserino di riconoscimento regionale dovrà essere tempestivamente denunciato presso le Forze dell'Ordine preposte e comunicato al Comune di residenza.

ARTICOLO 6

Capisquadra

1. Il Caposquadra è responsabile della Squadra che interviene in ogni attività.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

2. E' compito del caposquadra:
 - a) assicurarsi alla partenza che tutti i componenti della medesima siano adeguatamente equipaggiati;
 - b) coordinare l'attività dei volontari tra di loro ed assicurare i contatti sul luogo dell'intervento con le Autorità presenti, con le quali tiene i rapporti ed alle quali effettua le necessarie e dovute comunicazioni;
 - c) ripristinare al termine delle attività la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi dando tempestiva comunicazione al coordinamento degli inconvenienti riscontrati;
 - d) compilare correttamente la modulistica prevista.
3. La qualifica di Caposquadra è attribuita dai volontari alle persone più esperte, affidabili ed attive fra i Volontari stessi e comunicato al Comune.
4. La durata della carica di Caposquadra è illimitata, e solo in caso di gravi inadempienze verrà rimosso da tale incarico.
5. L'individuazione del Caposquadra della Squadra Intercomunale è notificato alla Regione ed al Corpo Forestale

ARTICOLO 7

Garanzie

Al Volontario impiegato in attività addestrativa o durante un intervento di spegnimento di incendi boschivi è garantita copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile.

Inoltre il Comune di Sestri Levante, incaricato, secondo la convenzione sottoscritta fra i Comuni, delle funzioni amministrative delle attività di antincendio boschivo, ha l'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 8

Assemblea dei Volontari

1. Gli appartenenti alla Squadra sono convocati in Assemblea ordinaria dal Caposquadra almeno una volta all'anno.
2. In tale seduta sono portati in discussione:
 - il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente;
 - i programmi dell'anno in corso.
3. La convocazione per l'Assemblea ordinaria si effettua mediante comunicazione scritta da recapitarsi al domicilio degli iscritti almeno 15 giorni prima della data prevista oppure, con il medesimo preavviso di tempo (15 gg.), mediante pubblica affissione nella sede della Squadra.
4. L'esito di detta Assemblea è comunicato al Comune delegato.

ARTICOLO 9

Elezione Rappresentanze

1. Il portavoce della Squadra è il Caposquadra e si può avvalere di un Vice-Caposquadra, nominato dallo stesso, in caso di necessità.
2. L'esito dell'elezione è comunicato al Sindaco del Comune capofila, il quale ratificherà con Decreto tale nomina.

ARTICOLO 10

Comportamento



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

1. L'accettazione ed il rispetto delle presenti norme condiziona l'appartenenza alla Squadra.
2. I comportamenti degli appartenenti alla Squadra non conformi al presente Regolamento sono valutati singolarmente dall'Assemblea degli iscritti per gli opportuni e motivati provvedimenti del caso da adottarsi, previa informativa al Sindaco, dalla maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria.

ARTICOLO 11

Radiazione

1. In caso di non partecipazione per più di 5 (cinque) chiamate consecutive all'attività della squadra, l'appartenente alla medesima deve darne congrua giustificazione al Caposquadra.
2. Qualora non sia fornita detta giustificazione o la medesima non risulti fondata, a motivato giudizio del Caposquadra e previa informativa al Sindaco del Comune delegato, l'interessato è considerato dimissionario.

ARTICOLO 12

Modifiche

1. Proposte di modifiche alle presenti norme regolamentari sono presentate da almeno i 2/3 dell'Assemblea composta da 50% + 1 dei volontari aventi diritto al voto, ossia dei Volontari appartenenti da oltre un anno alla squadra.
2. Le modifiche proposte dovranno essere approvate dalla Assemblea dei Sindaci.
2. Eventuali disposizioni strettamente operative verranno decise dal Caposquadra, della squadra intercomunale Val Petronio.

ARTICOLO 13

Regolamento interno

1. Per eventuali ulteriori disposizioni interne l'Assemblea dei Volontari potrà adottare un Regolamento interno.

ARTICOLO 14

1. Il Responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione Civile del Comune di Sestri Levante è delegato per la gestione amministrativa della Squadra Intercomunale e mantiene i rapporti tra Comune – Regione, nel quadro di una puntuale applicazione delle norme di legge e regolamentari.

Lo stesso Ufficio trasmette alla Regione, le richieste per gli adempimenti amministrativi necessari e d'obbligo.

2. Il Comune di Sestri Levante tramite la Regione, Provincia ed Enti Interessati, provvederà inoltre ad indirizzare i Volontari presso i vari organi preposti alla formazione e l'abilitazione sanitaria e quanto altro necessario a norma di legge per le attività specifiche quali la lotta agli incendi boschivi etc..

3. Il Comune di Sestri Levante, tramite il supporto della Regione, fornisce, (in conformità e nel rispetto delle vigenti leggi in materia di AIB) i Volontari di tutti i DPI - mezzi ed attrezzature - ed il loro mantenimento, necessari per le attività previste dal presente regolamento.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Dott.ssa FERRANDO GABRIELLA

Il Segretario Generale

Dott.ssa CAPRARA ROSSELLA